

	Allegato "B" ai numeri 93329/57460	
	STATUTO	
	Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata	
	È costituita un'associazione denominata "ITALIAN CULTURAL CON-	
	TENT INDUSTRY ETS" , abbreviata nell'acronimo "ICCI ETS " .	
	Ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni l'as-	
	sociazione utilizzerà l'acronimo ETS nella propria denominazione, nei suoi	
	segni distintivi, negli atti formali, nella corrispondenza interna ed esterna e	
	nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'avvenuta iscrizione al Registro	
	Unico del Terzo Settore (RUNTS).	
	L'associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della	
	sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statuta-	
	ria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.	
	L'associazione potrà avere sedi secondarie in Italia e all'estero, senza che	
	ciò comporti modifica dello Statuto.	
	La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibe-	
	ra dell'Assemblea Straordinaria.	
	Art. 2 - Scopo e finalità	
	L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza	
	scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera	
	anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Provin-	
	ce autonome e gli enti locali.	
	L'Associazione intende:	
	- favorire lo sviluppo dell'innovazione sociale e culturale attraverso attività	
	di inclusione, cittadinanza attiva, pari opportunità e diritti per tutti;	

	- promuovere lo sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi dell'Agenda	
	ONU 2030;	
	- sostenere l'imprenditoria giovanile, femminile e sociale, attraverso la crea-	
	zione di reti, formazione e supporto operativo;	
	- valorizzare il patrimonio artistico, culturale e ambientale, anche tramite	
	processi partecipativi e collaborativi;	
	- incoraggiare il protagonismo dei giovani e il loro coinvolgimento nei pro-	
	cessi decisionali e progettuali;	
	- sperimentare nuove forme di welfare comunitario, orientate all'autonomia,	
	alla coesione sociale e all'innovazione;	
	- diffondere la cultura digitale, l'open innovation e l'inclusione tecnologica,	
	anche alla luce dell'impatto dell'Intelligenza Artificiale (IA), con particolare	
	attenzione alle fasce fragili della popolazione.	
	Art 3 - Attività di interesse generale	
	L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva	
	o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del	
	D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:	
	• lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le	
	attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	• lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e	
	del paesaggio;	
	• lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	• lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ri-	
	creative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promo-	

	zione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle at-	
	tività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice;	
	• lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mondo	
	del lavoro;	
	• lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse so-	
	ciale, culturale o religioso;	
	• lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,	
	della nonviolenza e della difesa non armata.	
	In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione si pro-	
	pone di:	
	(i) promuovere, sostenere e gestire fenomeni d'innovazione sociale e cultu-	
	rale, attraverso progetti inclusivi per pari opportunità, diritti e cittadinanza	
	attiva ed azioni di coinvolgimento comunitario e co-progettazione.	
	(ii) agire nell'ambito dell'educazione e formazione con la realizzazione di	
	percorsi formativi per giovani, donne, disoccupati; educazione civica, am-	
	bientale e digitale.	
	(iii) agire nella promozione dell'imprenditorialità e del lavoro con supporto	
	all'autoimpiego e alla nascita di imprese sociali, anche nell'ambito dell'o-	
	rientamento al lavoro e incubazione di start-up a vocazione sociale.	
	(iv) sostenere ogni forma di cultura e creatività con lo studio, la promozione	
	e la realizzazione di eventi culturali, artistici e ricreativi; la promozione del-	
	le arti, del teatro, della musica e dell'audiovisivo.	
	(v) avviare progetti di sostenibilità a favore del territorio con la valorizza-	
	zione del patrimonio culturale e ambientale; il sostegno a progetti di rigene-	
	razione urbana e cura dei beni comuni.	

	(vi) contribuire allo sviluppo delle tecnologie e dell'inclusione digitale, che	
	avviene mediante la diffusione della cultura digitale e dell'innovazione tec-	
	nologica e l'accesso inclusivo alle competenze digitali per fasce fragili;	
	(vii) organizzare attività di carattere educativo e di formazione per bambini,	
	adolescenti e giovani con particolare attenzione alle categorie che vivono in	
	condizione di fragilità sociale, economica, ambientale e personale. A mero	
	titolo esemplificativo campus estivi e invernali, viaggi didattici ed esplorati-	
	vi, conferenze e scambi culturali in scuole e centri frequentati dai giovani e	
	simili.	
	Art. 4 - Attività diverse	
	L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale	
	individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario	
	nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi	
	provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di det-	
	taglio di tali attività.	
	Art. 5 - Raccolta fondi	
	L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma orga-	
	nizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse ge-	
	nerale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rap-	
	porti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Art. 6 - Ammissione	
	Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla	
	realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli idea-	
	li.	
	L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri En-	

	ti di Terzo settore con o senza scopo di lucro.	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.	
	I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.	
	I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.	
	I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.	
	Art.7- Procedura di ammissione soci	
	Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto o con la compilazione di un modulo on-line al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.	
	In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.	
	Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.	
	L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato	

	nel libro degli associati.	
	L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato	
	per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della	
	deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assem-	
	blea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consi-	
	glio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad atte-	
	starne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (ses-	
	santa) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve esse-	
	re garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno es-	
	sere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive	
	la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Asso-	
	ciazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato	
	minorenne.	
	Art. 8 - Diritti e doveri dei soci	
	I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la	
	quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle	
	attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono	
	deliberati dal consiglio direttivo.	
	La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso	
	di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato	
	e deve essere versata entro il termine stabilito.	
	L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo	
	ogni forma di discriminazione.	

	Ciascun associato ha diritto di:	
	- partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in As-	
	semblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli	
	organi sociali;	
	- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne	
	l'andamento;	
	- partecipare alle attività promosse dall'associazione;	
	- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
	- recedere in qualsiasi momento.	
	Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le	
	modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consi-	
	glio direttivo.	
	Ciascun associato ha il dovere di:	
	- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e,	
	quanto deliberato dagli organi sociali;	
	- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali,	
	con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello sco-	
	po;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consi-	
	glio direttivo.	
	Art. 9 - Perdita della qualifica di socio	
	La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o	
	esclusione.	
	L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione	
	dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non com-	

	porta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente	
	versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in	
	cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in ca-	
	po all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'as-	
	sociazione.	
	L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni	
	deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.	
	La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.	
	La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato	
	deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30)	
	giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati	
	mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.	
	Art. 10 - Attività di volontariato	
	L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarie-	
	tà.	
	Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono es-	
	sere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimbor-	
	sate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività	
	prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predi-	
	sposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei vo-	
	lontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e auto-	
	no e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazio-	
	ne.	
	Art. 11 - Organi sociali	

	Gli organi dell'associazione sono:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il consiglio direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Segretario Generale;	
	- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;	
	- i comitati scientifici, se nominati.	
	I componenti degli organi sociali possono ottenere il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della loro funzione.	
	Art. 12 - Assemblea	
	L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la	
	partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli	
	associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una	
	corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un	
	voto.	
	Agli enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di	
	cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del	
	numero dei voti agli associati e il criterio della proporzionalità è definito nel	
	regolamento interno.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza,	
	dal vicepresidente.	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferen-	
	do loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un mas-	

	simo di tre associati.	
	Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo	
	o dipendente o componente di altro organo sociale.	
	Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal	
	momento della approvazione del consiglio direttivo e risultano iscritti da al-	
	meno tre mesi nel libro degli associati.	
	Art. 13 - Competenze dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria ha il compito di:	
	- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo sce-	
	gliendoli tra i propri associati;	
	- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti	
	dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti;	
	- approvare il programma di attività e il preventivo economico	
	per l'anno successivo;	
	- approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività	
	svolte;	
	- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del con-	
	siglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti	
	in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contra-	
	ri allo statuto o alla legge;	
	- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza se non nomina-	
	to il Collegio dei Garanti, sui provvedimenti di rigetto della domanda di	
	adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso	
	la più ampia garanzia di contraddittorio;	

	- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;	
	- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;	
	- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria ha il compito di:	
	- deliberare sulle modificazioni dello statuto;	
	- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.	
	Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.	
	L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.	
	L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e deve essere affisso presso la sede sociale.	
	Art. 15 - Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione,	

	con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.	
	L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.	
	L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.	
	All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.	
	I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio rendiconto del conto consuntivo e preventivo nonché della relazione sull'attività svolta e quelle che riguardano la loro responsabilità.	
	Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.	
	I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.	
	Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei	

	soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.	
	Art. 16 - Assemblea straordinaria	
	È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	L'Assemblea straordinaria può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.	
	Art. 17 - Consiglio direttivo	
	Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.	
	Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla	

	quale può essere revocato.	
	Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 com-	
	ponenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge	
	tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.	
	Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio,	
	l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che	
	importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi.	
	I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente,	
	rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.	
	Art. 18 - Competenze del consiglio direttivo	
	1. Il consiglio direttivo ha il compito di:	
	- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazio-	
	ne ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;	
	- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza	
	dei consiglieri;	
	- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e di-	
	sponendo delle risorse economiche;	
	- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del	
	funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approva-	
	zione dell'Assemblea;	
	- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il pre-	
	ventivo economico ed il programma di attività entro il mese di aprile;	
	- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;	
	- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bi-	

	lancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura del-	
	l'esercizio finanzia-	
	rio (coincidente con l'anno solare) nonché la relazione sulle attività svolte;	
	- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indiriz-	
	zo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuo-	
	vendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;	
	- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;	
	- deliberare in merito all'esclusione di soci;	
	- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e	
	di esclusione dei soci;	
	- eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;	
	- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere	
	che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio diret-	
	tivo oppure anche tra i non soci;	
	- nominare un Segretario Generale;	
	- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di	
	competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e	
	di urgenza;	
	- assumere il personale strettamente necessario per la continuità	
	della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle	
	disponibilità previste dal bilancio;	
	- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono es-	
	sere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;	
	- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consi-	
	glio stesso;	
	- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nel-	

	lo statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia	
	riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.	
	Art. 19 - Funzionamento del consiglio direttivo	
	Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggio-	
	ranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita	
	delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi as-	
	senti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consec-	
	tive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera	
	motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il	
	consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o di-	
	messi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali suc-	
	cessivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il	
	Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I com-	
	ponenti così nominati scadono con gli altri componenti.	
	Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riu-	
	nione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inol-	
	trata tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della co-	
	municazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione po-	
	trà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno tre (tre) gior-	
	ni prima della data prevista per la riunione.	
	Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno	
	quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei	
	componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convoca-	

	zione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti	
	i presenti concordano sulla validazione del momento.	
	Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappre-	
	sentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.	
	Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizio-	
	ne che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenu-	
	ti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simul-	
	taneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende	
	svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità	
	prevale il voto del presidente.	
	Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verba-	
	le, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto	
	nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.	
	Art. 20 - Il Presidente	
	Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi	
	componenti, dura in carica cinque (5) esercizi e può essere rieletto.	
	Il Presidente:	
	- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei con-	
	fronti di terzi e in giudizio;	
	- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;	
	- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autoriz-	
	zato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi	
	titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone li-	
	beratorie quietanze;	

	- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e	
	Amministrativa;	
	- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio di-	
	rettivo;	
	- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;	
	- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di	
	competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.	
	In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono	
	svolte dal Vice Presidente.	
	Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice	
	Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.	
	Art. 21 - Il Segretario Generale	
	Il Segretario Generale può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi	
	componenti o tra i soci dell'Associazione e dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio stesso.	
	Può essere scelto anche fra soggetti esterni all'Associazione. Il Consiglio	
	Direttivo stabilirà la durata in carica e l'eventuale compenso.	
	Il Segretario Generale riceve le deleghe operative o apposite procure per la	
	realizzazione ed il coordinamento delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 22 - Organo di controllo	
	L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere	

	dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga	
	opportuno.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Co-	
	dice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2,	
	art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservan-	
	za delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'e-	
	ventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida mi-	
	nisteriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai	
	sindaci. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite	
	quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni	
	vengono prese a maggioranza dei presenti.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-	
	dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,	
	possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazio-	
	ni sociali o su determinati affari.	
	Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la	
	revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso	
	deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il	

	caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o	
	una società di revisione iscritti nell' apposito registro.	
	Art. 23 - Comitati Scientifici	
	Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio	
	Direttivo ha facoltà di costituire uno o più Comitati scientifici cui partecipa-	
	no gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazio-	
	ne concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consulti-	
	va in merito a progetti che l'associazione intende promuovere.	
	Il o i Comitati scientifici riferiranno al Presidente ed al consiglio direttivo	
	ognuno per proprio ruolo e competenza singola e, qualora necessario, col-	
	lettivamente.	
	Art. 24 - Libri sociali	
	L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);	
	e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione	
	I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.	
	I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'or-	

	dine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del	
	giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
	Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario.	
	Art. 25 - Risorse economiche	
	Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:	
	- quote associative;	
	- contributi pubblici;	
	- contributi privati;	
	- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del	
	patrimonio;	
	- rendite patrimoniali;	
	- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmen-	
	te, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; entrate deri-	
	vanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previ-	
	ste dall'art. 79, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017;	
	- altre entrate espressamente previste dalla legge;	
	- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti im-	
	posti dalla legge o dai regolamenti.	
	Art. 26 - Scritture contabili	
	Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pie-	
	no rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n.	
	117/2017.	
	Art. 27 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 di-	
	cembre successivo.	

	Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve	
	documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se	
	svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dal-	
	l'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.	
	Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Mini-	
	steriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.	
	Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di leg-	
	ge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposi-	
	zione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione	
	da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida	
	indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
	Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale	
	durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.	
	Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e	
	ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento del-	
	l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, so-	
	lidaristiche e di utilità sociale.	
	Art. 29 - Assicurazione dei volontari	
	Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per ma-	
	lattia, infortunio e responsabilità civile.	
	L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i	
	danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.	
	Art. 30 - Devoluzione del patrimonio	

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo
è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale
del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora at-
tivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del
Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi
analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non indivi-
dui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a
devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del
D.lgs. 117/2017.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e, dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alle norme del codice del Terzo settore.

La domanda volta all'acquisto della personalità giuridica dell'ente e all'assunzione della qualifica di ente del Terzo settore verrà formulata ai sensi dell'art. 22 codice del Terzo settore, cui integralmente si rinvia.

F.ti: Marzia CAMARDA

Francesco PIGLIONE Notaio